



**Spett.le Partner,**

in data 26/02/2022 è entrato in vigore il DL 25 febbraio 2022, n. 13, che sta generando diverse perplessità sul tema della polizza **RC professionale degli Asseveratori**.

Di seguito esponiamo un breve riassunto delle motivazioni per cui la polizza RC Asseveratori di AIG può ritenersi allineata alla legge, ed in particolare al comma 14 art. 119 del DL 34/2020 ("DL Rilancio").

1. Come ormai noto, il Governo, con il DL 13/2022, ha modificato il DL Rilancio ed in particolare, al comma 14 dell'art. 119 le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
2. La novella modifica sostanzialmente il testo e quindi da ciò deduciamo che:
  - a. Il "vecchio" testo era ambiguo, ossia lasciava aperta la possibilità di disegnare la polizza tanto con massimale per singolo progetto quanto con massimale a consumo, "multi-progetto" (come quella di AIG);
  - b. La novella normativa non si configura come interpretazione autentica "con efficacia ex nunc" ma si pone invece come emendamento la cui efficacia parte quindi dal momento della pubblicazione del DL n. 13 /2022 in Gazzetta Ufficiale. La tesi era peraltro confermata indirettamente dalla possibilità di utilizzare la polizza di RC professionale dell'asseveratore;
  - c. Pertanto, per quanto concerne le polizze emesse fino al 25.02.2022, si può confermare che la polizza sia stata adeguatamente progettata e non si ritiene sussista un rischio a livello di "product governance". Sul punto notiamo che TM così come descritto nella scheda POG non prende in considerazione tale aspetto (ossia il fatto che il massimale sia a consumo) quanto piuttosto – e correttamente – l'individuazione dei professionisti che effettuano asseverazioni ai sensi dell'art. 119 c. 13 e 14 e dell'art. 121 c. 1 ter del DL Rilancio. Il questionario assuntivo prevede espressamente che "Il proponente dichiara, e la Società ne prende atto, che il massimale richiesto è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.". Seppur tramite autocertificazione, il contraente pertanto è stato indirettamente reso edotto del meccanismo di funzionamento del massimale prima della sottoscrizione del contratto e, inoltre, tale meccanismo era legittimo ed allineato al dettato normativo.

3. Per quanto riguarda l'impatto delle modifiche al testo del comma 14 sulle nuove emissioni, infine notiamo che:

- a. Il DL n. 13/2020 non modifica il periodo del comma 14 relativo alla possibilità per il professionista di adempiere al proprio obbligo di copertura, attraverso la propria polizza RC professionale, laddove siano rispettati i seguenti requisiti: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
- b. Come nel precedente quadro normativo, possiamo quindi dedurre che non vi sia da parte del legislatore una totale chiusura nei confronti della polizza "multi-progetto", poiché se così fosse, il Legislatore avrebbe modificato coerentemente anche i requisiti relativi alle polizze RC professionali di cui sopra prevedendo che anche per queste fossero adottati dei massimali ad hoc per singolo progetto. Inoltre, la locuzione "per ogni progetto" non sembra volta univocamente ad invocare una polizza per singolo progetto, quanto piuttosto a chiarire che il massimale totale della polizza deve essere eroso dal valore delle prestazioni dei singoli eventi;
- c. Se anche ciò fosse una svista del legislatore, sta di fatto che allo stato, possono convivere polizze "single project" con polizze RC professionali con estensione per l'attività di asseveratore multi-progetto: in base a ciò sarebbe arduo negare che una polizza realizzata apposta per la responsabilità civile derivante dall'attività di asseveratore non possa essere disegnata come multi-progetto;

Al fine di rendere inequivocabilmente edotto il contraente della necessità che il massimale di polizza sia pari all'importo dell'intervento oggetto di asseverazione, saranno inseriti specifici dettagli nei questionari demands and needs e/o nel questionario assuntivo, nonché nell'informativa precontrattuale della compagnia un alert specifico.

Ringraziamo per l'attenzione.

**AIG Europe S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

